Autorizzazione al trattamento dei dati genetici

Data 24 marzo 2007
Categoria professione

Autorizzazione generale al trattamento dei dati genetici

Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 22 febbraio 2007, Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19.03.07

Con questo provvedimento il Garante autorizza il trattamento dei dati genetici da parte a) degli esercenti le professioni sanitarie, b) degli organismi sanitari pubblici e privati, c) dei laboratori di genetica medica, d) delle persone fisiche o giuridiche, enti o istituti di ricerca, associazioni e altri organismi pubblici e privati aventi finalità di ricerca, e) degli psicologi, dei consulenti tecnici e dei loro assistenti, f) dei farmacisti, g) dei difensori, anche a mezzo di sostituti, consulenti tecnici e investigatori privati autorizzati, h) degli organismi internazionali ritenuti idonei dal Ministero degli affari esteri e delle rappresentanze diplomatiche o consolari.
Dopo aver illustrato le varie definizioni utilizzate nel documento, vengono affrontate le finalità e le modalità del trattamento, le problematiche inerenti l'informativa, il consenso, i trattamenti in settori particolari, la conservazione dei dati e dei campioni, la comunicazione e la diffusione dei dati, le richieste di autorizzazione.

vai a medico e leggi

© 2004 - 2026 Pillole - Registrazione T. di Roma n. 2/06 | stampato il 20/11/2026 alle ore 23:42 | Pagina 1 di 1